



Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente

Alla c. a. di

Presidenti e Consiglieri dei Comitati Regionali
Enti Affiliati e Aggregati
Ufficiali di Gara
Comitati Organizzatori
Segreterie di Concorso
Istruttori e Tecnici Federali
Dipartimenti e Uffici Federali
Commissioni Federali
Consiglio Federale
Ufficio Tesseramento FISE

E p.c.

Roma, 19 febbraio 2018

GG/Prot. n. 01216

Rif. Regolamento Generale FISE (ver. 04/05.12.2017), Libro I, Titolo III – Tesseramento.

Art. 33 – Iscrizione dei cavalli sportivi al “Ruolo federale del cavallo atleta”

- 33.1 Tutti i cavalli che svolgono attività sotto l’egida e/o la vigilanza F.I.S.E. devono essere iscritti al Ruolo federale del cavallo.
- 33.2 L’iscrizione al Ruolo federale del cavallo conferisce al cavallo la qualifica di “cavallo atleta”, qualora lo stesso non sia destinato alla produzione di alimenti (così detto non Destinato alla Produzione di Alimenti “NON DPA”). Tale previsione è necessaria per i cavalli iscritti al Ruolo federale che svolgono attività sportiva.

Oggetto: Circolare n. 1/2018. “Cavalli atleta”. Definizione di Attività sportiva. Disposizioni per l’attuazione art. 33 Regolamento Generale.

A seguito di quanto disposto dall’art. 33 del Regolamento Generale, approvato con Delibera n. 16 del 15/01/2018 del Consiglio Federale FISE conseguente alla deliberazione n. 545 del 18 dicembre 2017 della Giunta Nazionale del CONI, la Federazione consente di utilizzare nell’attività sportiva svolta sotto la propria egida solo cavalli e/o pony dichiarati **NON DPA**.

La Federazione Italiana Sport Equestri intende sensibilizzare i proprietari e/o detentori di cavalli e pony a effettuare una scelta responsabile per la difesa dei valori culturali e sportivi che la Federazione stessa - in linea con le direttive e gli indirizzi del CONI - promuove e tutela.

Per il perseguimento di tali scopi la FISE richiede ai destinatari della presente di verificare che i proprietari e/o detentori di cavalli e pony abbiano compilato il Capitolo IX del Passaporto dell’equide (così detto “*dichiarazione di destinazione finale*”) optando per la destinazione finale NON DESTINATO ALLA PRODUZIONE ALIMENTARE (NON DPA) nelle forme prescritte dalle vigenti leggi per ogni cavallo e/o pony che svolga attività sportiva.



Federazione Italiana Sport Equestri

Ai fini che qui interessa, per “**Attività Sportiva**” è intesa:

- la partecipazione del cavallo/pony a manifestazioni sportive e gare di qualsiasi disciplina e tipo;
- l'attività fisico-motoria che il cavallo/pony (anche di proprietà dell'Ente affiliato e/o aggregato, c.d. cavallo/pony della scuola) svolge con il suo cavaliere, organizzata sotto forma di addestramento e/o di formazione, gestita da un Ente affiliato o aggregato FISE sotto la direzione di un istruttore/tecnico federale (in via esemplificativa e non esaustiva: scuola di equitazione, lezioni di gruppo o individuali, stage, etc.) che coinvolgono l'attività sociale dell'Ente nell'ambito dei fini istituzionali del CONI e della FISE.

A partire dalla data della presente circolare verranno predisposti controlli in ambito di eventi che si svolgono sotto egida FISE.

Il riscontro di cavalli DPA iscritti e/o partecipanti a manifestazioni sportive comporta la segnalazione della circostanza al proprietario e/o detentore e/o cavaliere che monta il cavallo/pony tramite un “*warning*”, da riportare nelle ultime pagine del passaporto destinate ai visti doganali unitamente al luogo, data ed evento in cui è stato operato il controllo e al nominativo e ruolo dell'Ufficiale di Gara che abbia effettuato il rilevamento. Il Presidente di Giuria trasmette entro cinque giorni al Comitato Regionale presso cui risulta iscritto il cavallo, copia delle pagine del passaporto del cavallo utili alla sua identificazione, la pagina relativa al warning e la pagina destinata all'annotazione NON DESTINATO ALLA PRODUZIONE ALIMENTARE (NON DPA) priva appunto di tale annotazione.

I legali rappresentanti degli Enti affiliati e/o aggregati che ospitano cavalli/pony che svolgono attività sportiva, sono responsabili del controllo dei passaporti dei cavalli/pony scuderizzati presso gli enti stessi e della segnalazione di eventuali irregolarità al Comitato Regionale di competenza.

Entro 120 giorni dalla data di segnalazione, il proprietario o detentore del cavallo/pony deve trasmettere al Comitato Regionale presso cui risulta iscritto il cavallo/pony comunicazione e relativa documentazione comprovante di aver provveduto a far annotare l'opzione della destinazione finale in NON DPA (registrata sul passaporto di Origine o APA nelle forme prescritte dalle vigenti leggi).

Il Comitato Regionale competente, non ricevendo nei termini tale documentazione, provvede a comunicare all'Ufficio Tesseramento di FISE Roma la disposizione di sospensione del cavallo/pony dai ruoli federali, cui consegue che il cavallo/pony non può svolgere attività sportiva.

Tale sospensione viene rimossa e quindi il cavallo/pony può riprendere l'attività sportiva, solo a seguito di dimostrazione al Comitato Regionale competente di avvenuta regolare annotazione dell'opzione NON DPA. Acquisita tale documentazione il Comitato Regionale provvede a comunicare all'Ufficio Tesseramento di FISE la disposizione di riammissione all'attività sportiva del cavallo/pony in precedenza sospeso.

Eventuali ulteriori procedure relative ai controlli potranno essere descritte nell'ambito dei Regolamenti delle singole discipline.

I Comitati Organizzatori di manifestazioni di qualsiasi disciplina sono tenuti ad inserire nel programma la dicitura:



Federazione Italiana Sport Equestri

“ISCRIZIONE CONSENTITA SOLO A CAVALLI DICHIARATI NON DPA”

Fiduciosi in un Vostro intervento di prevenzione, sensibilizzazione e controllo a favore della tutela del “cavallo atleta”, inviamo cordiali saluti.

Avv. Marco Di Paola